

REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' DEI GIOCATTOLI - DIRETTIVA 2009/48/CE -

APAVE ITALIA CPM srl

Organismo Notificato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy -

Sede legale: Via Artigiani, 63 – 25040 Bienno (BS) Tel. 0364/300342 Fax 0364/300354 e-mail: info@cmapave.it

INDICE

<p>1. PRESENTAZIONE DI APAVE ITALIA CPM SRL 2</p> <p>2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 2</p> <p>2.1. CLASSIFICAZIONE DEI GIOCATTOLI 2</p> <p>3. TERMINI E DEFINIZIONI 3</p> <p>4. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 3</p> <p>5. CONDIZIONI GENERALI PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE 4</p> <p>6. PROCEDURA PER L'OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE 4</p> <p>6.1. RICHIESTA DI OFFERTA 4</p> <p style="padding-left: 20px;">6.2 Riesame della domanda 4</p> <p>6.3 OFFERTA TECNICO-COMMERCIALE 4</p> <p>6.4 SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ 5</p> <p style="padding-left: 20px;">6.4.1 Accettazione dell'offerta..... 5</p> <p style="padding-left: 20px;">6.4.2 Valutazione 5</p> <p style="padding-left: 20px;">Verifica documentale preliminare..... 5</p> <p style="padding-left: 20px;">Valutazione di conformità dei giocattoli..... 5</p> <p>6.5 VERIFICA E VALUTAZIONE DEI RISULTATI 6</p> <p>6.6 RIESAME E DECISIONE PER LA CERTIFICAZIONE 6</p> <p>6.7 CERTIFICATI EMESSI DA CPM 6</p> <p>6.8 ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA 7</p> <p>7 COMUNICAZIONE EVENTUALI VARIAZIONI 7</p>	<p>8 VALIDITÀ DEI CERTIFICATI 7</p> <p>8.1 CERTIFICATO D'ESAME CE DEL TIPO 7</p> <p style="padding-left: 20px;">8.1.1 Sospensione del certificato d'esame CE del tipo 7</p> <p style="padding-left: 20px;">8.1.2 Ripristino del certificato 7</p> <p style="padding-left: 20px;">8.1.3 Ritiro del certificato 8</p> <p>9 DIRITTI E OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE 8</p> <p style="padding-left: 20px;">9.3 DIRITTI 8</p> <p style="padding-left: 20px;">9.4 OBBLIGHI 8</p> <p>10 RESPONSABILITÀ DI CPM 9</p> <p>10.3 RESPONSABILITÀ NELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI 9</p> <p>10.4 REGISTRO E COMUNICAZIONE ALL'AUTORITÀ COMPETENTE 9</p> <p>11 RISERVATEZZA 9</p> <p>TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA PRIVACY 10</p> <p>12 MODIFICHE ALLE NORME ED AL REGOLAMENTO 10</p> <p>13 RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI 10</p> <p style="padding-left: 20px;">GESTIONE DEI RECLAMI 10</p> <p style="padding-left: 20px;">GESTIONE DEI RICORSI 11</p> <p style="padding-left: 20px;">CONTENZIOSI 11</p> <p>14 PUBBLICITÀ ED UTILIZZO DEI LOGHI 11</p>
---	---

LEGENDA: il testo modificato rispetto alla precedente revisione è evidenziato tramite una barra laterale.

Il Direttore Generale di Apave Italia CPM srl

Urbano Strada



1. PRESENTAZIONE DI APAVE ITALIA CPM SRL

Apave Italia CPM srl (di seguito CPM) è una società a responsabilità limitata che presta servizi all'industria e al mondo delle imprese in genere ed alla pubblica amministrazione, nella valutazione e nel controllo dei rischi di qualsiasi natura, relativi ai lavoratori, al pubblico ed ai beni nel loro ambiente.

CPM trae fonti di finanziamento dal proprio capitale sociale, dalle riserve e dallo svolgimento delle attività previste dall'art. 3 dello Statuto; non fornisce servizi di progettazione, né di consulenza e si impegna a non fornire servizi che possano compromettere il carattere di riservatezza, trasparenza, obiettività ed imparzialità del processo di ispezione e certificazione e delle relative decisioni.

Le tariffe applicate ai richiedenti sono definite nel tariffario, soggetto all'approvazione e alla vigilanza di un apposito comitato; sono altresì disponibili sul sito di APAVE ITALIA CPM specifici form per la richiesta di preventivi, nonché il contatto di riferimento per qualsiasi chiarimento e informazione in merito.

Le competenze di CPM si estendono dal controllo dei mezzi di produzione, alla valutazione della conformità e qualità dei prodotti e dei servizi, come illustrato nell'allegato A del presente Regolamento.

2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento illustra le procedure applicate da CPM per l'espletamento delle attività di Valutazione della Conformità di Giocattoli secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 54 del 11.04.2011 che recepisce la Direttiva comunitaria 2009/48/CE "Giocattoli" (nel prosieguo indicata anche semplicemente come "Direttiva GI" o "Direttiva") e le modalità che devono seguire gli Operatori economici richiedenti per chiedere, ottenere e mantenere tale certificazione d'esame CE del tipo.

In particolare, in tale ambito, CPM svolge:

- L'attività di valutazione della conformità dei giocattoli di cui all'art. 1 del D.Lgs. 11.04.2011 n. 54.

Le disposizioni contenute all'interno del presente Regolamento rivestono carattere contrattuale sia per CPM che per il Richiedente.

2.1. CLASSIFICAZIONE DEI GIOCATTOLI

La seguente tabella illustra le categorie di rischio e le relative procedure di valutazione della conformità, così come riportate nella Direttiva GI:

DIRETTIVA	PROCEDURA DI VALUTAZIONE CONFORMITÀ/MODULO/ARTICOLO	FAMIGLIA/CATEGORIA DI PRODOTTI	REQUISITI ESSENZIALI: SPECIFICHE INTERNE DI PRODOTTO/ NORME
2009/48/CE	Modulo B	Giocattoli	v. allegato II del D. Lgs. 11.04.2011, n. 54 e norme armonizzate afferenti

È responsabilità del Fabbricante il rispetto delle leggi e delle Norme cogenti applicabili al prodotto in questione.

Si precisa che, a garanzia della correttezza e trasparenza del proprio operato, CPM

- non è il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l'installatore, né l'acquirente, né il proprietario, né l'utente o il responsabile della manutenzione dei giocattoli sottoposti alla sua valutazione, né il rappresentante autorizzato di uno di questi soggetti
- non attua né è sottoposta a pressioni finanziarie o condizioni indebite di altra natura che possano pregiudicarne l'imparzialità.

Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche tra il fabbricante del giocattolo e l'organismo notificato, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di riferimento applicabili per gli organismi di valutazione della conformità

Il presente Regolamento viene applicato in maniera uniforme ed imparziale a tutti gli Operatori economici che richiedono la certificazione a CPM; l'accesso a tali servizi non dipende dalle dimensioni dell'Operatore richiedente o dalla sua appartenenza a particolari associazioni o gruppi.

3. TERMINI E DEFINIZIONI

Con riferimento al D. Lgs. del 11.04.2011, n. 54, nell'ambito del presente Regolamento vengono utilizzati i seguenti termini:

Giocattoli	Prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni.
Operatori economici	Il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore ed il distributore.
Fabbricante	Persona fisica o giuridica che fabbrica un giocattolo, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio.
Rappresentante autorizzato	Persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti.
Importatore	Persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che immette sul mercato comunitario un giocattolo proveniente da un Paese terzo.
Distributore	Persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un giocattolo.
Messa a disposizione sul mercato	Fornitura di un giocattolo per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito.
Immissione sul mercato	Prima messa a disposizione di un giocattolo sul mercato comunitario.
Norma armonizzata	Norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione indicati nell'allegato I della direttiva 98/34/CE sulla base di una richiesta presentata dalla Commissione conformemente all'articolo 6 di tale direttiva.
Normativa comunitaria di armonizzazione	Normativa comunitaria che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti.
Valutazione della conformità	Processo atto a dimostrare se i requisiti specifici relativi a un giocattolo siano stati rispettati.
Marcatura CE	Marcatura mediante cui il fabbricante indica che il giocattolo è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa comunitaria di armonizzazione che ne prevede l'apposizione.
Documentazione tecnica	Documenti contenenti tutti i dati necessari o i dettagli relativi agli strumenti utilizzati dal fabbricante per garantire la conformità del giocattolo ai requisiti di sicurezza della Direttiva.
Dichiarazione CE di conformità	Documento con cui il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del giocattolo.

Per ogni altra terminologia usata nel presente Regolamento, si fa riferimento alle norme di cui al successivo paragrafo 4.

4. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato Mod SG 38 "Documenti di riferimento – Estratto Divisione GI".

Inoltre, sono riferimento obbligatorio i Regolamenti di Accreditamento e gli eventuali Regolamenti Tecnici emessi da Accredia e reperibili sul sito www.accredia.it.

5. CONDIZIONI GENERALI PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE

L'accesso alla Certificazione d'esame CE del tipo è aperto a tutti gli operatori economici richiedenti, di qualunque tipo esse siano, che ne facciano richiesta e non è condizionato dalla loro dimensione, né dal numero di giocattoli sottoposti a certificazione o già certificati. Al fine di ottenere la predetta certificazione, il Fabbricante deve:

- Aver predisposto la documentazione necessaria secondo le disposizioni dell'allegato IV della Direttiva GI e del suo decreto di recepimento
- Aver eseguito e documentato le prove eventualmente richieste dalle procedure di valutazione applicate
- Accettare le regole fissate dal presente Regolamento e le condizioni comunicate da CPM.

L'accettazione dell'offerta o l'emissione di uno specifico ordine ad essa relativo, l'esecuzione dell'attività di valutazione della conformità e/o il rilascio della Certificazione comportano il pagamento degli importi previsti. Il mancato adempimento di tali obblighi alla scadenza stabilita, conducono alla sospensione o al ritiro del Certificato secondo quanto previsto dal capitolo 8 del presente Regolamento.

6. PROCEDURA PER L'OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

6.1. RICHIESTA DI OFFERTA

L'operatore economico richiedente, che desideri ottenere offerta per la certificazione d'esame CE del tipo nell'ambito della Direttiva 2009/48/CE, deve fornire a CPM tutti i dati significativi e campioni rappresentativi relativi al giocattolo da certificare, sulla base dei quali elaborare la corrispondente offerta tecnico-commerciale.

Tali informazioni comprendono almeno:

- dati del Richiedente e/o del Fabbricante (se diverso dal Richiedente)
- identificazione del/dei giocattolo/i
 - modello/tipo
 - designazione commerciale
 - breve descrizione
 - luogo di fabbricazione
- documentazione tecnica relativa al/i giocattolo/i oggetto della richiesta
- persona di riferimento.

6.2 Riesame della domanda

Tale riesame è effettuato dal Responsabile della divisione GI in modo da garantire che:

- i requisiti della certificazione siano chiaramente definiti, documentati e compresi;
- ogni divergenza di interpretazione fra CPM e il richiedente sia risolta;
- CPM abbia la capacità di svolgere l'attività di certificazione/ispezione/verifica (in relazione al campo di applicazione, alla sede delle unità operative del richiedente e ad ogni altro requisito particolare, come la lingua utilizzata dal richiedente stesso).

6.3 OFFERTA TECNICO-COMMERCIALE

Se il riesame ha esito positivo, si procede con l'offerta economica; altrimenti si informa il Richiedente degli eventuali scostamenti e si richiedono le opportune integrazioni. Qualora dette integrazioni non pervengano entro 60 giorni, CPM comunica al Richiedente che non potrà procedere alla valutazione.

CPM formula una specifica offerta economica, che invia al Richiedente unitamente agli allegati:

1. Domanda del fabbricante (Esame CE di tipo): specifica i dati relativi al Richiedente e/o fabbricante, al/i giocattolo/i. Inoltre descrive gli impegni che il Richiedente assume nell'avviare l'iter di certificazione, nel rispetto della normativa cogente applicabile

2. Dichiarazione d'impegno per l'uniformazione delle marcature: indica l'impegno del Richiedente ad uniformare i giocattoli certificati ai requisiti previsti dalla Direttiva 2009/48/CE relativamente alla marcatura, le istruzioni d'uso e gli avvertimenti necessari da riportare sul gioco e/o sul suo imballaggio

L'offerta, oltre a riepilogare i dati forniti dal Richiedente ed indicati nel paragrafo precedente, riporta la descrizione dettagliata ed aggiornata:

- delle procedure di valutazione e certificazione che saranno utilizzate
- degli obblighi del Richiedente verso l'Organismo Notificato
- delle attività erogate e delle certificazioni emesse
- degli eventuali subappaltatori utilizzati da CPM per lo svolgimento delle attività
- dei prezzi applicati per le diverse attività, le condizioni di pagamento e quelle relative alla validità del certificato

6.4 SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

6.4.1 Accettazione dell'offerta

Nel caso il Richiedente intenda accettare l'offerta può confermare la richiesta di certificazione d'esame CE del tipo a CPM attraverso la Firma per accettazione dell'offerta stessa e dei relativi allegati I e II.

In caso di accettazione dell'offerta il Richiedente provvede ad inviare a CPM i campioni rappresentativi della produzione, nel numero specificato nell'offerta stessa, e la relativa documentazione tecnica richiesta dall'allegato IV della Direttiva 2009/48/CE "Giocattoli".

6.4.2 Valutazione

Per le attività di valutazione viene predisposto un apposito piano di valutazione, finalizzato a individuare le modalità organizzative dell'attività di valutazione, le tempistiche, le risorse necessarie, le attività valutative intraprese e da intraprendere.

Le attività previste dal piano di valutazione, comprendono due fasi:

Stage 1 Verifica documentale preliminare;

Stage 2 Valutazione di conformità dei giocattoli.

Verifica documentale preliminare

All'atto della consegna CPM verifica la coerenza fra le informazioni riportate nell'offerta, corredata delle relative foto, ed i campioni ricevuti (corretta compilazione dei documenti, n° campioni, identificazione del giocattolo, tipo del giocattolo e colori). Se la verifica ha esito positivo, procede con l'attività di valutazione; altrimenti informa il Richiedente degli eventuali scostamenti e richiede le opportune integrazioni. Qualora dette integrazioni non pervengano entro 60 giorni o il Richiedente esprima la volontà di non proseguire con la Certificazione, CPM comunica allo stesso che il campione e la relativa documentazione verranno restituiti o smaltiti, in base alle sue indicazioni; qualora non riceva dal Richiedente dette indicazioni entro 15 giorni dall'invio della comunicazione stessa procederà allo smaltimento.

Valutazione di conformità dei giocattoli

Le attività di valutazione consistono nell'esame della documentazione tecnica consegnata dal richiedente. Se opportuno, può essere richiesto lo svolgimento di ulteriori prove, per l'esecuzione delle quali CPM può anche decidere di avvalersi di Laboratori esterni specializzati, le cui competenze e risorse infrastrutturali vengono verificate da CPM stessa, in base a precise modalità di qualifica. In questo caso il Richiedente viene esplicitamente informato da CPM ed ha il diritto di non accettare il Laboratorio designato dandone giustificata motivazione scritta; non ricevendo la comunicazione firmata per accettazione entro 30 giorni dall'invio, che avviene tramite fax o e-mail, l'iter proseguirà secondo la normale prassi, comportando pertanto un esito finale negativo della certificazione. Pertanto, successivamente alle attività descritte nelle fasi di cui ai punti 6.3.1 e 6.3.2, i valutatori e/o i laboratori autorizzati provvedono a:

- Eseguire le prove/esami di cui sono stati incaricati;
- Riportare i risultati delle stesse nonché eventuali commenti su rapporti da fare pervenire al Comitato di Certificazione di CPM.

La documentazione è trattenuta per uso di archivio da parte di CPM.

6.5 VERIFICA E VALUTAZIONE DEI RISULTATI

Nel caso in cui durante l'attività di valutazione si rilevino difformità rispetto ai requisiti richiesti, CPM inoltra al Richiedente una comunicazione contenente tutte le non conformità che devono essere risolte, ed indicando eventualmente la necessità di eseguire un'ulteriore valutazione e/o prove supplementari. Questo per consentire al Richiedente di dimostrare di avere adottato azioni correttive al fine di soddisfare tutti i requisiti (entro un limite di tempo specificato nel rapporto stesso) la cui efficacia sarà valutata opportunamente. Qualora il richiedente non proponga tali azioni entro 30 giorni, procede consegnando i documenti di valutazione, con gli scostamenti rilevati, al Comitato di certificazione di CPM, come da normale prassi, che delibererà sulla certificazione. In caso di esito negativo della delibera, verrà inoltrata comunicazione sia al Richiedente che all'autorità preposta alla sorveglianza sul mercato - Ministero competente, come da disposizioni della Direttiva 2009/48/CE.

La valutazione finale dei risultati degli interventi è effettuata nell'ambito del Comitato di Certificazione di CPM, organo responsabile della delibera in merito al rilascio o meno della Certificazione, con riferimento ai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva 2009/48/CE, del D.Lgs. n. 54 del 11 Aprile 2011 ed alle norme tecniche applicabili; in caso di esito positivo della delibera si provvede all'emissione del relativo Certificato d'esame CE del tipo.

I risultati di tutte le attività di valutazione sono documentati al fine di essere sottoposti al riesame.

6.6 RIESAME E DECISIONE PER LA CERTIFICAZIONE

Tra il personale non coinvolto nel processo di valutazione viene individuata una figura che riesami tutte le informazioni e tutti i risultati dell'attività di valutazione.

A conclusione del riesame, tale figura predispose la pratica completa di tutta la documentazione e la presenta al Comitato di Certificazione ai fini della delibera di Certificazione, evidenziando l'esito del riesame stesso.

La valutazione finale dei risultati degli interventi è effettuata nell'ambito del Comitato di Certificazione di CPM, organo responsabile della delibera in merito al rilascio o meno della Certificazione, con riferimento ai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva 2009/48/CE, del D.Lgs. n. 54 del 11 Aprile 2011 ed alle norme tecniche applicabili; in caso di esito positivo della delibera si provvede all'emissione del relativo Certificato d'esame CE del tipo.

Nel caso in cui la verifica eseguita dal Comitato di Certificazione abbia esito negativo il certificato non è rilasciato e ne viene data comunicazione al richiedente ed all'autorità competente.

CPM fornisce inoltre agli altri organismi notificati, le cui attività di valutazione della conformità sono simili e coprono gli stessi giocattoli, informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi, delle valutazioni della conformità.

6.7 CERTIFICATI EMESSI DA CPM

Al termine delle operazioni di valutazione della conformità, e in caso di esito positivo, CPM emette un Certificato d'esame CE del tipo riportante i seguenti dati:

- a) Riferimenti dell'Organismo Notificato;
- b) Riferimento alla Direttiva;
- c) Riferimento alle Norme tecniche ed eventuali regolamenti applicabili;
- d) Identificazione e descrizione del giocattolo esaminato;
- e) Immagine/i a colori del giocattolo;
- f) Identificazione del richiedente;
- g) Identificazione del fabbricante;
- h) Riferimenti agli eventuali rapporti di prova;
- i) Data di emissione;
- j) Data di scadenza.

Tale Attestato viene poi inviato al Richiedente e ne viene conservata copia negli archivi CPM.

6.8 ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA

Qualora intervengano delle modifiche su un giocattolo certificato che potrebbero non renderlo più conforme ai requisiti della Direttiva 2009/48/CE, il Richiedente deve comunicare a CPM la modifica intervenuta, come specificato all'interno dei documenti contrattuali. La comunicazione viene formalizzata attraverso nuova domanda: CPM valuta se le modifiche oggetto della comunicazione siano tali da richiedere una nuova valutazione della conformità del prodotto. In caso positivo verrà sottoscritta una specifica offerta e l'iter si svolgerà come descritto nei paragrafi precedenti.

L'iter di svolgimento dell'attività di sorveglianza è documentato tramite apposita procedura a cui si rimanda.

7 COMUNICAZIONE EVENTUALI VARIAZIONI

Il Richiedente si impegna a comunicare a CPM ogni eventuale cambiamento del prodotto o del processo produttivo.

CPM valuterà se i cambiamenti comunicati sono tali da dover verificare il mantenimento della condizioni di conformità accertate in precedenza dopo la loro applicazione, e con quali modalità e tempi.

8 VALIDITÀ DEI CERTIFICATI

8.1 CERTIFICATO D'ESAME CE DEL TIPO

In conformità a quanto previsto dall'art. 20 della Direttiva 2009/48/CE, il certificato d'esame CE del tipo viene rivisto in qualsiasi momento se ne presenti la necessità, in particolare qualora si verifichino modifiche nel processo di fabbricazione, nelle materie prime o nei componenti del giocattolo e comunque ogni 5 anni.

8.1.1 Sospensione del certificato d'esame CE del tipo

La validità di un certificato emesso può essere sospesa nei seguenti casi:

- Non osservanza di una prescrizione contenuta nel presente Regolamento;
- Introduzione da parte del Richiedente di modifiche aventi significativa influenza sul sistema di produzione o sul prodotto che non siano state accettate da CPM;
- Mancata assolverenza nei pagamenti dei servizi di CPM;
- Riscontro di (eventuali) giustificati e gravi reclami pervenuti a CPM;
- Apporto di modifiche al CE di Tipo approvato, senza il consenso di CPM
- Ogni altra circostanza che CPM, a suo insindacabile giudizio, ritenga abbia un'influenza negativa sulla certificazione.

Qualora si verificasse uno dei casi sopra elencati, CPM ne informa ufficialmente il Richiedente, comunicandogli le azioni da intraprendere affinché il certificato riacquisti piena validità e specificando la massima tempistica di attuazione.

Quando il Richiedente ha soddisfatto alle condizioni stabilite da CPM, questa provvede all'immediata revoca della sospensione, dandone ufficiale comunicazione. In caso contrario CPM procede al ritiro definitivo del certificato.

Durante il periodo di sospensione, della massima durata di sei mesi, il Fabbricante ha il divieto di far riferimento al certificato; in caso contrario CPM può adire a vie legali.

CPM ha il dovere di rendere pubblico lo stato di sospensione del certificato e di informare l'autorità di notifica ed gli altri Enti notificati, in caso abbia proceduto in tal senso, viene resa pubblica anche l'eventuale revoca della sospensione.

8.1.2 Ripristino del certificato

Il ripristino del certificato è subordinato all'accertamento dell'eliminazione delle carenze che ne avevano causato la sospensione mediante verifiche che evidenzino l'effettiva conformità del prodotto ai requisiti delle norme di riferimento. Esso è notificato per iscritto con lettera raccomandata al Fabbricante e reso pubblicamente noto da CPM qualora a suo tempo la sospensione fosse stata resa pubblica.

8.1.3 Ritiro del certificato

CPM ha facoltà di annullare la validità di un certificato già concesso, procedendo, di fatto, al ritiro dello stesso. La decisione viene presa da CPM a proprio insindacabile giudizio, sulla base di motivazioni ritenute di considerevole gravità che vengono notificate per iscritto, tramite raccomandata A/R, al Richiedente. Fra le possibili cause che conducono al ritiro di un certificato si annoverano:

- Il verificarsi di circostanze, quali quelle citate nel paragrafo precedente per la sospensione, che siano giudicate particolarmente gravi;
- Mancata eliminazione delle cause che hanno provocato la sospensione allo scadere del termine previsto da CPM;
- Formale richiesta del Richiedente, incluso il caso in cui lo stesso non voglia o non possa adeguarsi alle nuove disposizioni impartite da CPM;
- Persistenza nel non assolvere ai pagamenti dei servizi CPM oltre 1 mese dalla comunicazione di sospensione amministrativa (diffida) inviata da CPM con lettera raccomandata;
- Per ogni altro serio motivo, a giudizio di CPM.

In seguito alla comunicazione formale di ritiro il Richiedente si impegna a:

- Restituire o distruggere l'originale del Certificato CPM;
- Non utilizzare, a partire dalla data di comunicazione di ritiro, per nessun motivo il Certificato e/o i suoi riferimenti (numero del Certificato, identificativo di CPM, etc.), compreso l'utilizzo su qualsiasi documento;
- Non utilizzarne le eventuali copie o riproduzioni;
- Eliminare da qualsiasi tipo di documentazione relativa al giocattoli in oggetto ogni riferimento o simbolo relativo alla Certificazione;
- Pubblicizzare il provvedimento di ritiro tramite gli stessi canali utilizzati per divulgare il rilascio della Certificazione.

CPM provvede alla cancellazione dell'Operatore dal Registro di cui al paragrafo 10.2 del presente Regolamento ed a comunicare il ritiro all'autorità di notifica ed agli altri organismi notificati, le cui attività di valutazione della conformità sono simili e coprono gli stessi giocattoli.

Qualora il Richiedente, dopo la revoca, intenda nuovamente accedere alla certificazione, deve presentare una nuova richiesta seguendo l'intero iter di cui al capitolo 6 del presente Regolamento.

9 DIRITTI E OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE

9.1 DIRITTI

Il Richiedente può:

- Dare pubblicità all'ottenimento della Certificazione, nei modi ritenuti opportuni ed entro i limiti della Certificazione;
- Rendere pubblica la Certificazione;
- Usare il Certificato, purché tale utilizzo non induca a interpretazioni ingannevoli;
- Rescindere il contratto con CPM, dandone preventiva comunicazione tramite raccomandata A/R;
- Presentare ricorso e/o reclami in merito alle decisioni e/o esecuzione dell'attività di valutazione di CPM.

9.2 OBBLIGHI

Il Richiedente è tenuto a:

- Garantire la completezza e la veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione del personale operativo di CPM;
- Non proseguire nell'utilizzo di un certificato sospeso o revocato. CPM, accertato l'uso scorretto della Certificazione, prenderà le misure atte ad impedirne la prosecuzione e a salvaguardare i propri interessi;
- Informare CPM di qualsiasi modifica introdotta che influenzi significativamente il prodotto;
- Informare CPM in merito ad eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi in corso;
- Tenere registrazioni degli eventuali reclami relativi al prodotto oggetto dell'attività di certificazione e delle relative azioni correttive intraprese, e deve mantenerle a disposizione di CPM;
- Creare le condizioni necessarie per consentire a CPM il corretto svolgimento delle procedure di valutazione della conformità;

- Informare CPM di tutte le situazioni difformi rilevate dalle Autorità di controllo;
- Assolvere agli obblighi economici nei confronti di CPM;
- Tenere a disposizione delle autorità nazionali una copia del certificato dell'esame CE per tipo, degli allegati e dei supplementi insieme alla documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato;
- Permettere l'accesso agli ispettori di Accredia (in affiancamento al personale di CPM) nelle loro attività di sorveglianza dell'operato di CPM, in qualità di organismo notificato accreditato Accredia, anche se annunciato con minimo preavviso.

10 RESPONSABILITÀ DI CPM

10.1 RESPONSABILITÀ NELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI

Nello svolgimento dell'attività di valutazione della conformità CPM:

- Si impegna ad operare secondo i principi di imparzialità, integrità, indipendenza e trasparenza;
- Garantisce in merito alla competenza e deontologia professionale del proprio personale coinvolto nell'attività di certificazione;
- Si impegna a comunicare tempestivamente al Fabbricante qualsiasi modifica al presente Regolamento;
- È esplicitamente esonerata da ogni responsabilità in caso di mancata o incompleta comunicazione di dati e/o loro mancata corrispondenza alla reale situazione;
- La Certificazione da parte di CPM non esime il Fabbricante dagli obblighi di legge derivanti dai prodotti, processi e servizi forniti e dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti, nè costituisce elemento di garanzia da parte di CPM stessa;
- Non è responsabile della difformità della produzione rispetto al modello esaminato;
- Non è responsabile di inadeguatezze o danni di alcun tipo provocati dall'attività del Richiedente o dai suoi prodotti.

10.2 REGISTRO E COMUNICAZIONE ALL'AUTORITÀ COMPETENTE

CPM mantiene costantemente aggiornato un Registro che elenca i Richiedenti che hanno ottenuto la certificazione di conformità CE; esso riporta almeno i seguenti elementi:

- Nome ed indirizzo del Richiedente;
- Nome ed indirizzo del Fabbricante e luogo di produzione;
- Tipologia del prodotto/i;
- Identificazione del prodotto/i;
- Riferimenti della normativa applicabile;
- Numero identificativo del certificato;
- Data della certificazione;
- Stato del Certificato (valido, sospeso, ritirato).

CPM trasmette periodicamente alle Autorità preposte al rilascio dell'autorizzazione ad operare quale Organismo di Certificazione, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dai Ministeri stessi, il Registro dei certificati emessi e rende disponibili al pubblico le informazioni relative ai certificati rilasciati.

11 RISERVATEZZA

Gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni) relativi alle attività di Certificazione sono considerati riservati; l'accesso ad essi è regolamentato da apposita procedura interna.

Il personale operante per CPM che nel corso dell'espletamento delle proprie funzioni vengono a conoscenza dei contenuti di tali atti, è tenuto al segreto professionale.

In caso di richiesta, CPM è tenuta a consentire alle Autorità competenti l'accesso e la consultazione degli atti. Nel caso in cui informazioni relative all'Operatore economico debbano essere divulgate per obblighi di legge, CPM ne darà avviso all'Operatore stesso.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi ed in conformità della normativa nazionale vigente e del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (denominato "GDPR") i dati personali eventualmente acquisiti nel corso dell'attività svolta da e per APAVE Italia CPM S.r.l., saranno trattati da APAVE Italia CPM S.r.l. anche con l'ausilio di mezzi cartacei e/o elettronici e/o automatizzati. I dati personali raccolti, saranno trattati per dare esecuzioni ad: accordi e/o contratti e/o forniture di servizi o beni e/o assistenza di natura tecnica; saranno inoltre utilizzati per comunicazioni e saranno protetti conformemente alle disposizioni di legge.

Saranno conosciuti da APAVE Italia CPM S.r.l. e saranno comunicati a soggetti delegati all'espletamento delle attività e diffusi esclusivamente nell'ambito delle finalità previste, nonché a soggetti ai quali la comunicazioni è dovuta in adempimento a specifici obblighi di legge. L'interessato può esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 20 del Regolamento UE 2016/679, in particolare: verificare l'esistenza, aggiornare, rettificare i propri dati, opporsi al loro trattamento qualora illegittimo e inibire l'invio di comunicazioni commerciali, scrivendo al Titolare dei dati che è: Apave Italia Cpm S.r.l. (fax 0364.300.354, e-mail: privacy.it@apave.com). L'informativa è disponibile in internet all'indirizzo: www.cpmmapave.it/informativa_privacy.pdf.

12 MODIFICHE ALLE NORME ED AL REGOLAMENTO

I requisiti di Certificazione possono subire una variazione quando si verificano:

- modifiche e/o aggiornamenti delle norme di riferimento;
- modifiche delle condizioni di rilascio della Certificazione;
- modifiche da parte delle Autorità competenti dei decreti/direttive di riferimento.

In questi casi CPM informa tempestivamente il Richiedente interessato, invitandolo ad adeguarsi alle nuove prescrizioni entro il termine indicato da CPM stessa, stabilito in considerazione dell'entità delle modifiche intervenute.

Copia del nuovo regolamento sarà reso disponibile al cliente per la sua accettazione.

Se il Richiedente non intende adeguarsi può rinunciare alla Certificazione, dandone comunicazione a CPM secondo le modalità indicate nel presente Regolamento.

13 RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI

Il Richiedente ha la facoltà di presentare ricorsi e reclami nei confronti di CPM. Il ricorso verrà trattato da persone differenti da quelle che si individuano come potenziali responsabili dell'attività che ha generato il reclamo o il ricorso.

GESTIONE DEI RECLAMI

I reclami possono provenire dalle parti interessate all'attività di certificazione/ispezione e devono essere inoltrati, in forma scritta a CPM, esplicitando la situazione oggetto di reclamo, che deve essere esaustivamente descritta, la motivazione del reclamo e il Nome e la firma di chi presenta il reclamo. CPM provvederà a comunicare al reclamante entro 5 giorni dal ricevimento del reclamo la sua presa in carico.

Qualora CPM ritenga gli elementi forniti insufficienti ad una corretta valutazione del caso, contatta il reclamante per ottenere le necessarie delucidazioni, quindi registra il reclamo ed avvia le procedure di indagini per verificarne la fondatezza.

La funzione che esamina il reclamo non deve aver preso parte al processo oggetto del reclamo e deve garantire competenza tecnica almeno pari a quella di chi ha condotto il processo; inoltre la funzione deve essere gerarchicamente pari o superiore a quella che ha condotto il processo

L'esito delle indagini viene comunicato per iscritto al reclamante, unitamente alle eventuali azioni intraprese, entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo.

Quando possibile, CPM fornisce, a chi ha presentato il reclamo, rapporti riguardanti lo stato di avanzamento delle azioni intraprese ed i risultati.

CPM stabilirà con il committente e con chi ha presentato il reclamo, se, ed in caso affermativo in quale misura, il contenuto del reclamo e la sua risoluzione possono essere resi pubblici.

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito può presentare ricorso per iscritto all'attenzione del Direttore Generale di CPM.

In occasione dei riesami del SQ o, in casi di urgenza, nel più breve tempo possibile dalla registrazione del reclamo stesso il Responsabile Qualità si attiva affinché vengano apportate le modifiche ritenute necessarie al SQ di CPM al fine di migliorare il livello di soddisfazione dei Clienti.

GESTIONE DEI RICORSI

I ricorsi riguardano comunicazioni di CPM inerenti il risultato delle attività di valutazione della documentazione di ispezione o il rilascio, non rilascio, sospensione o annullamento della certificazione. Il ricorso è la manifestazione esplicita e documentata di non accettazione delle decisioni adottate da CPM nell'ambito delle proprie attività. Il contenzioso deriva dalla eventuale non accettazione da parte del committente delle decisioni comunicate a fronte dei ricorsi.

Il ricorso va indirizzato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al Direttore Generale di CPM entro 30 giorni dal formale ricevimento da parte dell'Organizzazione della decisione di CPM. Deve essere firmato dal Legale Rappresentante che presenta ricorso, descrivere l'oggetto e le motivazioni del ricorso ed essere eventualmente accompagnata da documenti a sostegno delle motivazioni citate.

La mancanza di uno o più degli elementi elencati costituisce ragione per respingere il ricorso; in tal caso CPM procederà ad avvisare il mittente, fornendo le necessarie spiegazioni.

CPM comunica in forma scritta il ricevimento del ricorso entro 10 gg dal ricevimento del medesimo.

Il Direttore Generale procederà ad incaricare una persona esperta che non sia intervenuta nel processo di ispezione/certificazione del committente (ad esempio un Ispettore qualificato da CPM che non sia mai intervenuto nel processo di ispezione/certificazione del committente) e che procederà all'accertamento in merito.

L'incaricato dell'accertamento del ricorso informerà il Direttore Generale il quale provvederà a trasmettere una risposta scritta, a mezzo lettera raccomandata, all'organizzazione entro 3 mesi dal ricevimento circa l'esito dell'accertamento e le relative decisioni. Le spese relative alle attività derivanti dal ricorso sono a carico della parte soccombente.

Il ricorso non interrompe comunque l'esecutività dei provvedimenti adottati nei confronti del Ricorrente.

CONTENZIOSI

Il contenzioso deriva dalla eventuale non accettazione da parte del committente delle decisioni comunicate a fronte dei ricorsi. L'eventuale contenzioso viene devoluto alla competenza esclusiva del Foro di Brescia.

14 PUBBLICITÀ ED UTILIZZO DEI LOGHI

Il Richiedente può rendere noto nei modi che ritiene più opportuni l'ottenimento della certificazione da parte di CPM; deve tuttavia indicare chiaramente eventuali limitazioni e condizioni poste da CPM all'atto del rilascio del certificato.

Esso può essere riprodotto solo integralmente, ingrandendolo o riducendolo, purché rimanga leggibile e non sia in nessun modo alterato. Inoltre non deve essere utilizzato in maniera tale da dare adito ad inganni ed equivoci in merito alla sua finalità (ad esempio estendendolo ad altri prodotti non rientranti nell'ambito della certificazione rilasciata da CPM).

Il logo di CPM deve essere utilizzato in modo da non dare adito a dubbi interpretativi o costituire pubblicità ingannevole. L'utilizzo del logo APAVE ITALIA CPM è disciplinato dal "Regolamento per l'utilizzo del logo APAVE ITALIA CPM" consultabile al seguente link: [regolamento_per_utilizzo_del_logo_](#)

Non è consentito l'utilizzo del logo Accredia.

